

STATUTO

**T-STATION ACADEMY
IMPRESA SOCIALE SOCIETA'
A RESPONSABILITA'
LIMITATA**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: FORLI' FO VIA GIOVANNI
SPADOLINI 21

Numero REA: FO - 418339

Codice fiscale: 04518330404

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 10-07-2020 - Statuto completo	2
--	---

PATTI SOCIALI

TITOLO I

DENOMINAZIONE, SEDE, OGGETTO E DURATA

Art. 1) DENOMINAZIONE SOCIALE

E' costituita in forma di società a responsabilità limitata un'impresa sociale denominata **"T-STATION ACADEMY impresa sociale società a responsabilità limitata"** o in forma abbreviata **"T-STATION i.s. s.r.l."**

Art. 2) SEDE

La sede della società è in Forlì.

I soci, riuniti in forma assembleare, possono istituire sedi secondarie o trasferire la sede in altro Comune.

L'organo amministrativo ha facoltà di istituire e sopprimere ovunque unità locali operative (quali ad esempio: succursali, filiali, uffici), nonché di trasferire la sede nell'ambito del Comune sopra indicato.

Art. 3) SCOPO E OGGETTO SOCIALE

La Società non ha scopo di lucro e persegue, mediante l'esercizio in via stabile e principale delle attività di interesse generale di seguito specificate finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

La Società esercita in via stabile e principale le seguenti attività di impresa di interesse generale:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, (art. 2 lettera d) D.Lgs. 112/2017);
- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, (art. 2 lettera e) D.Lgs. 112/2017);
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, e successive modificazioni, (art. 2 lettera f) D.Lgs. 112/2017);
- formazione universitaria e post-universitaria, (art. 2 lettera g) D.Lgs. 112/2017);
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale (art. 2 lettera h) D.Lgs. 112/2017);
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato, e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (art. 2 lettera i) D.Lgs. 112/2017);
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo ed al contrasto del-

Allegato "A"
al n.24687
di raccolta

la povertà educativa (art. 2 lettera l) D.Lgs. 112/2017);

- cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni (art. 2 lettera n) D.Lgs. 112/2017);
- servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui al comma 4, (art. 2 lettera p) D.Lgs. 112/2017);
- alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, e successive modificazioni nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi (art. 2 lettera q) D.Lgs. 112/2017);
- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata (art. 2 lettera v) D.Lgs. 112/2017).

La società potrà altresì, in via secondaria, erogare e distribuire beni e servizi nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione al fine di sviluppare e formare la cultura informatica e tecnologica delle organizzazioni del terzo settore italiane, favorendo l'accesso a programmi promozionali o di donazione da parte di aziende nazionali e multinazionali del settore, di prodotti e servizi informatici.

Per attività principale ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.Lgs. 112/2017 si intende quella per la quale i relativi ricavi sono superiori al 70% dei ricavi complessivi dell'impresa sociale, secondo i criteri di computo definiti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

In via strumentale la società potrà effettuare tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, finanziarie necessarie, e prestare garanzie sia reali sia personali.

Art. 4) DURATA

La società ha una durata fino al giorno 31 (trentuno) dicembre 2070 (duemilasettanta).

TITOLO II

CAPITALE, STRUMENTI DI FINANZIAMENTO E PARTECIPAZIONE SOCIALE

Art. 5) CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale è fissato in Euro 25.000,00 (venticinquemila virgola zero zero).

Le partecipazioni dei soci possono essere determinate in misura non proporzionale al conferimento. Le partecipazioni sono divisibili.

Art. 6) OPERAZIONI SUL CAPITALE

La società potrà aumentare il capitale sia mediante nuovi conferimenti sia mediante passaggio di riserve a capitale.

L'aumento di capitale mediante nuovi conferimenti potrà avvenire mediante conferimenti in denaro, in natura o di crediti, o di qualsiasi elemento suscettibile di valutazione eco-

nomica.

Salvo il caso di cui all'art. 2482 ter c.c., l'aumento di capitale potrà essere attuato mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi; in tal caso spetta ai soci che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso.

In caso di riduzione del capitale per perdite, può essere ommesso il preventivo deposito presso la sede sociale almeno otto giorni prima dell'assemblea della relazione dell'Organo Amministrativo sulla situazione patrimoniale della società e le osservazioni dell'organo di controllo o del revisore, se nominati, salvo il diritto dei soci di ottenere copia di detti documenti dalla società almeno tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza assembleare.

Art. 7) APPORTI E FINANZIAMENTI DEI SOCI

La società può acquisire dai soci, previo consenso individuale degli stessi, versamenti in conto capitale o a fondo perduto senza obbligo di rimborso ovvero stipulare con i soci, sulla base di trattative personalizzate e nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti in materia di raccolta del risparmio presso soci, finanziamenti con obbligo di rimborso, che si presumono infruttiferi salva diversa determinazione risultante da atto scritto. In ogni caso gli interessi passivi eventualmente convenuti non possono essere superiori a quanto previsto nell'art.3, secondo comma, lett.f) D.Lgs.112/2017

Il rimborso degli apporti e dei finanziamenti dei soci a favore della società, effettuati in un momento in cui risulta un eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento, è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori e, se avvenuto nell'anno precedente la dichiarazione di fallimento della società, deve essere restituito.

Art. 8) TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI

Le partecipazioni sociali sono trasferibili per atto fra vivi previo gradimento da parte di tutti coloro che sono soci fondatori qualora l'acquirente sia soggetto estraneo alla compagine sociale. Se l'acquirente partecipa già alla compagine sociale opera soltanto il diritto di prelazione.

Sono soci fondatori: CavaRei Società Cooperativa Sociale Impresa Sociale, GENCOM SRL, e Bsocial srls.

Il diritto particolare attribuito ai soci fondatori non è trasferibile.

Il socio che intenda trasferire la sua partecipazione (di seguito anche "cedente") deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante qualunque mezzo che assicuri la prova dell'avvenuto ricevimento, indicando il nome dell'acquirente, il prezzo di cessione e le modalità di verifica del possesso in capo all'aspirante socio.

L'organo amministrativo provvederà a convocare i soci fonda-

tori che devono deliberare all'unanimità sul gradimento entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione da parte dell'organo amministrativo.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire in tutto o in parte la partecipazione, i soci fondatori dovranno indicarne, entro il termine sopra indicato, altro gradito all'unanimità, disponibile ad acquistare la partecipazione a parità di prezzo e condizioni.

In caso di mancata comunicazione del gradimento, o di mancata indicazione di un terzo disponibile ad acquistare la partecipazione a parità di prezzo e condizioni, e di mancato esercizio del diritto di prelazione di seguito disciplinato entro il termine sopra indicato, il socio cedente avrà diritto di recesso.

Per cedente si intende il socio che, a qualunque titolo, intenda cedere, conferire ovvero assegnare tramite scissione a favore di società beneficiaria preesistente non controllata dai soci della scissa o trasferire tramite fusione a favore di società non controllata direttamente dai soci della società già titolare della partecipazione, la partecipazione medesima o parte di essa.

In tutti i casi in cui la natura del negozio non preveda un corrispettivo ovvero il corrispettivo sia diverso dal denaro, il cedente dovrà indicare espressamente un prezzo di cessione, anche ai fini dell'esercizio del diritto di prelazione; in mancanza di tale indicazione il trasferimento potrà avvenire ad un prezzo determinato in conformità a quanto previsto nell'art.2473 c.c.. Contestualmente alla convocazione dei soci fondatori e degli aventi diritto per l'espressione del gradimento, l'organo amministrativo deve dare comunicazione a tutti i soci delle condizioni di cessione al fine di consentire l'eventuale esercizio del diritto di prelazione.

Entro il termine per la manifestazione del gradimento tutti i soci possono esercitare il diritto di prelazione con qualsiasi mezzo assicurarsi la prova dell'avvenuto ricevimento spedita all'organo amministrativo. L'organo amministrativo ne dovrà dare comunicazione al socio cedente entro il termine previsto per la manifestazione del gradimento, con qualsiasi mezzo assicurarsi la prova dell'avvenuto ricevimento.

Il diritto di prelazione si esercita per il medesimo diritto e sull'intera partecipazione o parte di partecipazione che il socio intende cedere, a parità di prezzo e di condizioni.

Se più soci esercitano il diritto di prelazione, gli stessi potranno rendersi acquirenti della partecipazione offerta in vendita in proporzione alle partecipazioni da ciascuno di essi possedute.

In caso di concessione del gradimento e di mancato esercizio del diritto di prelazione da parte dei soci, la cessione da parte del socio cedente dovrà avvenire entro due mesi dalla

scadenza del termine per l'esercizio della prelazione, decorso i quali senza che la cessione sia avvenuta sarà necessario procedere ad una nuova denunziatio.

In caso di violazione delle modalità previste nel presente articolo per la cessione delle partecipazioni, l'atto di trasferimento sarà considerato inefficace verso la società.

Art. 9) RECESSO DEL SOCIO

Ciascun socio ha diritto di recedere dalla società solo nei casi previsti dalla legge, quali, fra l'altro, il mancato consenso al cambiamento dell'oggetto o del tipo di società, alla sua fusione o scissione, alla revoca dello stato di liquidazione, al trasferimento della sede all'estero, al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto della società o una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci ai sensi dell'art. 2468 terzo comma e negli altri casi stabiliti dalla legge e dal presente statuto.

Art. 10) MODALITA' DI ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RECESSO

Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata con A.R. o PEC, inviata entro trenta giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera che ha determinato il recesso, o dalla sua trascrizione nel libro delle decisioni dei soci, ove l'iscrizione non sia richiesta, o dalla conoscenza del fatto che legittima l'esercizio del diritto di recesso. Detta trascrizione dovrà essere effettuata, a cura e sotto la responsabilità dell'organo amministrativo, entro cinque giorni dalla data della delibera.

Il recesso ha effetto nei confronti della società dal momento in cui questa ha ricevuto la dichiarazione di cui sopra.

Il rimborso delle partecipazioni dei soci che esercitano il diritto di recesso di cui al presente articolo, avverrà nel rispetto del limite di cui all'art. 3, comma 2 del D. Lgs. 112/2017, e comunque in misura mai superiore all'importo effettivamente versato, ed eventualmente rivalutato o aumentato nei limiti di cui all'art.3, comma 3, lett. a) D.Lgs.112/2017.

Ricevuta la dichiarazione scritta di recesso, gli amministratori devono darne notizia senza indugio agli altri soci fissando loro un termine massimo di 30 (trenta) giorni per manifestare la propria disponibilità, mediante raccomandata A.R. spedita alla società, ad acquistare la quota di partecipazione del socio receduto ex art. 2473 c.c., o, eventualmente, per individuare concordemente un terzo acquirente.

Art. 11) ESCLUSIONE

L'esclusione può essere deliberata dall'assemblea dei soci, nei casi previsti dalla legge.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Tribunale competente nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

TITOLO III

DECISIONI DEI SOCI

Art. 12) DECISIONI DEI SOCI

I soci decidono sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

Salvo quanto previsto nell'art.11, comma 4, lett. b) D.lgs.112/2017, sono riservate alla competenza dei soci:

- 1) l'approvazione del bilancio;
- 2) la nomina e la revoca degli amministratori;
- 3) la nomina, nei casi previsti dalla legge, dell'organo di controllo o del revisore;
- 4) le modificazioni dell'atto costitutivo ai sensi dell'art. 2480 c.c.;
- 5) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nel precedente art. 3) o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- 6) l'approvazione dei regolamenti proposti dall'organo amministrativo ai sensi del seguente art. 25.

Spetta inoltre all'Assemblea:

- Fissare gli indirizzi programmatici fondamentali cui deve improntarsi l'attività dell'impresa sociale;
- Fissare le linee generali di intervento dell'Impresa sociale;
- Determinare i compensi ai componenti del Consiglio di amministrazione, dell'organo di controllo, del Presidente e del Vice presidente Delegato nei limiti e per gli effetti stabiliti nell'art.3 D.lgs.112/2017;
- Discutere e deliberare sulle relazioni del Consiglio di Amministrazione.

Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni previste dal presente articolo ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Le decisioni possono essere adottate:

- a) mediante deliberazione assembleare;
- b) mediante consultazione scritta promossa da ciascuno degli amministratori e dai soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale, purché dai documenti sottoscritti dai soci risultino con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa.

Le decisioni relative alla modificazione dell'atto costitutivo, al compimento di operazioni che comportino una sostanziale variazione dell'oggetto sociale o dei diritti dei soci, l'approvazione dei regolamenti di cui all'art.25 del presente statuto, nonché le decisioni di cui al terzo comma che precede debbono essere adottate in ogni caso con deliberazione.

E' sempre necessario il rispetto del metodo collegiale qualora ne sia fatta richiesta da uno o più amministratori, o da

tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale.

All'assemblea dei soci convocata per discutere l'approvazione dei regolamenti di cui all'art.25 del presente statuto possono partecipare i rappresentanti dei lavoratori e degli utenti, ai sensi di quanto previsto nell'art.11, comma 4, D.Lgs.112/2017.

A tal fine, l'organo amministrativo promuove la nomina di rappresentanti dei lavoratori e degli utenti, anche con metodo referendario, in conformità a quanto previsto in apposito regolamento approvato dall'assemblea ai sensi dell'art.25 del presente statuto.

I rappresentanti dei lavoratori e degli utenti devono essere convocati per partecipare alle adunanze convocate per discutere le materie sopra indicate negli stessi termini previsti per la convocazione dei soci, e con le medesime modalità.

Nei casi previsti dall'art.11, comma 4, lett.b) D.Lgs 112/2017 un componente dell'organo amministrativo e un componente dell'organo di controllo devono essere nominati dai lavoratori.

I lavoratori si riuniscono in assemblea speciale, convocata dagli amministratori della società.

Il procedimento di convocazione dell'assemblea speciale è disciplinata dalle norme contenute nel presente statuto con riferimento alla assemblea della società.

Amministratori e componenti dell'organo di controllo, ove nominato, hanno il diritto di partecipare senza voto all'assemblea speciale.

L'assemblea speciale dei lavoratori è validamente costituita in prima convocazione quando sono presenti la maggioranza dei lavoratori dell'impresa sociale. In seconda convocazione, che deve tenersi almeno il giorno successivo quello della prima convocazione, l'assemblea speciale è validamente costituita qualunque sia il numero dei lavoratori presenti.

Le delibere dell'assemblea speciale dei lavoratori delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Le delibere dell'assemblea speciale sono impugnabili ai sensi di legge.

Art.13) CONSULTAZIONE SCRITTA

Nel caso in cui la decisione sia adottata mediante consultazione scritta, il testo scritto della stessa, dal quale risulti con chiarezza il relativo argomento, è predisposto da uno o più amministratori o da tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale.

Esso viene sottoposto, a ciascun socio, con comunicazione a mezzo:

- lettera raccomandata o telegramma spediti ai soci nel domicilio risultante dal Registro delle Imprese oppure
- fax o messaggio di posta elettronica inviati ai soci ri-

spettivamente al numero di fax o all'indirizzo di posta elettronica notificato alla società.

Sarà del pari considerata effettuata la comunicazione ove il testo della decisione sia datato e sottoscritto per presa visione dal socio interpellato.

Il socio interpellato, se lo ritiene, presta il suo consenso per iscritto, sottoscrivendo il testo predisposto od altrimenti approvandolo per iscritto.

La decisione si perfeziona validamente quando tutti i soci siano stati interpellati e almeno la maggioranza prescritta abbia espresso e comunicato alla società il proprio consenso alla decisione proposta entro il termine di tre giorni dal ricevimento, salvo il diverso maggior termine, comunque non superiore a giorni otto, indicato nella comunicazione.

La documentazione relativa alla consultazione scritta deve essere conservata tra gli atti della società e le decisioni (anche se negative) trascritte senza indugio a cura degli amministratori nel libro delle decisioni dei soci. Gli amministratori devono informare senza indugio l'organo di controllo delle decisioni adottate.

Art.14) ASSEMBLEA DEI SOCI

L'assemblea si può riunire presso la sede sociale oppure altrove, purchè in territorio italiano.

La convocazione dell'assemblea è fatta:

- mediante lettera raccomandata o telegramma spediti ai soci otto giorni prima all'indirizzo risultante dal registro delle imprese;
- mediante posta elettronica certificata all'indirizzo notificato alla società;
- oppure mediante fax inviato al numero notificato alla società o raccomandata a mano consegnata ai soci almeno cinque giorni prima dell'adunanza;

Nel caso di amministrazione affidata a due o più amministratori con firma disgiunta oppure congiunta, ai sensi del terzo comma dell'art. 2475 c.c., la convocazione sarà effettuata dall'amministratore più anziano di età.

Qualora il socio o i soci legittimati intendano provvedere alla convocazione diretta dell'assemblea ai sensi dell'art. 12 primo comma del presente statuto, dovranno adottare una delle forme suddette ed inviare la comunicazione, con le medesime modalità, anche ai componenti dell'organo amministrativo e dell'organo di controllo, se nominato.

La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

Copia della comunicazione consegnata a mano, controfirmata dal ricevente, nonché le ricevute o gli altri elementi attestanti l'avvenuto ricevimento delle comunicazioni via fax o posta elettronica devono essere conservati dalla società.

L'intervento in assemblea può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia consentito loro di seguire la discussione, di ricevere, di trasmettere o visionare documenti, di intervenire oralmente e in tempo reale su tutti gli argomenti.

Il socio può farsi rappresentare in assemblea e la relativa documentazione è conservata dalla società. Nessuno può rappresentare in assemblea più di un socio.

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o dall'amministratore più anziano o, in mancanza, dalla persona designata dagli intervenuti. Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale sottoscritto dal presidente e, eventualmente dal notaio.

Il verbale deve essere redatto senza indugio a cura del presidente o, nei casi previsti dalla legge o stabiliti dagli amministratori, dal notaio.

In mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e l'organo di controllo o revisori, se nominati, sono presenti o informati della riunione e può deliberare quando nessuno degli intervenuti si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori, l'organo di controllo o il revisore, se nominati, non sono presenti, il presidente dell'assemblea dovrà inserire nel verbale che gli amministratori, l'organo di controllo o il revisore sono stati informati della riunione.

Art.15) QUOZIENTI DECISIONALI

Le decisioni sono assunte con il voto favorevole dei soci che rappresentano il 65% del capitale sociale anche nei casi previsti dai numeri 4) e 5) dell'articolo 12 dei presenti patti sociali, salvi i maggiori quozienti imposti da norme imperative di legge.

TITOLO IV

AMMINISTRAZIONE E CONTROLLI

Art.16) AMMINISTRAZIONE

La società è amministrata da un amministratore unico, salvo quanto di seguito previsto, o da una pluralità di amministratori fino ad un massimo di cinque. Non può essere nominato un amministratore unico nei casi previsti dall'art.11, comma 4, lett. b) D.Lgs.112/2017.

In caso di pluralità di amministratori, i soci, con la decisione di nomina, stabiliranno se la stessa spetta loro disgiuntamente e/o congiuntamente o se quelle stesse persone formeranno un Consiglio di Amministrazione.

Con la decisione di nomina degli amministratori, i soci sta-

biliscono inoltre: il numero degli stessi, le modalità di esercizio del potere di amministrazione e della rappresentanza, la struttura dell'organo amministrativo e le eventuali limitazioni ai poteri gestori che vengono contestualmente attribuiti alla competenza della decisione dei soci.

L'assemblea ha anche facoltà di deliberare l'accensione di una polizza di assicurazione del rischio connesso alla responsabilità da gestione sociale in favore degli amministratori e dell'organo di controllo.

In ogni caso la redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione o scissione, nonché le decisioni di aumento del capitale ai sensi dell'art. 2481 c.c., sono di competenza del consiglio di amministrazione, salvo il caso in cui sia nominato un amministratore unico.

Gli amministratori sono investiti di tutti i poteri di gestione ordinaria e straordinaria della società per l'attuazione dell'oggetto sociale, salvo la competenza attribuita alla decisione dei soci ai sensi di legge, dell'art. 12) dei presenti patti sociali e dell'atto di nomina.

Nei limiti di legge, il consiglio di amministrazione potrà delegare i propri poteri, in tutto o in parte, a uno o più dei propri membri.

ART. 17) NOMINA E CESSAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

Gli amministratori possono essere soci o non soci.

L'assunzione della carica di amministratore è subordinata al possesso dei seguenti requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza.

Non possono essere nominati componenti dell'organo amministrativo e se nominati decadono dall'ufficio:

- coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
- coloro che non abbiano avuto un'esperienza, almeno triennale, in organi amministrativi o in posizioni direzionali presso società, o presso enti profit o no profit, o presso istituzioni pubbliche o private;
- coloro che rivestono incarichi politici o abbiano rapporti di pubblico impiego presso enti pubblici che operano nel territorio della provincia di Forlì-Cesena;
- coloro che abbiano riportato sentenze di condanna per reati non colposi.

Gli amministratori restano in carica per tre esercizi, salvo diverso termine disposto all'atto della nomina e salvo decisione dei soci di prevedere che la carica è a tempo indeterminato.

Qualora sia costituito un consiglio di amministrazione, venendo a mancare per qualsiasi ragione uno o più consiglieri si provvederà a norma degli art. 2385 et 2386 c.c.

Art.18) CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Qualora siano nominati più amministratori, gli stessi nomineranno fra loro il Presidente del Consiglio di Amministrazione.

ne, se non vi ha provveduto la decisione dei soci.

Gli amministratori potranno altresì nominare fra loro un Vice Presidente, che potrà sostituire il Presidente in caso di assenza, impedimento o inadempimento degli obblighi a lui imposti dalla legge o dallo Statuto, se non vi ha provveduto la decisione dei soci.

Il consiglio si raduna sia nella sede sociale che altrove, purché in Italia; alla convocazione del Consiglio può provvedere ogni consigliere o, se nominati, l'organo di controllo o il revisore con lettera da spedirsi al domicilio di ciascun consigliere almeno cinque giorni prima dell'adunanza e nei casi d'urgenza con telegramma, telefax, posta elettronica da spedirsi almeno due giorni prima. La convocazione a mezzo telefax o a mezzo posta elettronica potrà avvenire solo al numero di telefax o all'indirizzo di posta elettronica indicati dai singoli amministratori e risultanti in una delibera del Consiglio di Amministrazione.

L'intervento alle adunanze del consiglio può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia consentito loro di seguire la discussione, di ricevere, di trasmettere o visionare documenti, di intervenire oralmente e in tempo reale su tutti gli argomenti.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio occorre la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri.

Sono tuttavia valide le adunanze del Consiglio di Amministrazione anche non convocate come sopra, qualora siano presenti tutti i componenti del medesimo organo e vi assista l'organo di controllo, ove esistente. In tale ipotesi ciascuno degli amministratori intervenuti potrà opporsi alla discussione degli argomenti all'ordine del giorno sui quali si ritenesse non sufficientemente informato.

Le decisioni degli amministratori possono anche essere adottate mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto da far pervenire a mezzo telegramma, telefax o e-mail entro il termine indicato nella richiesta. La procedura è valida a condizione che tutti gli amministratori abbiano ricevuto la comunicazione.

ART. 19) COMPENSO AGLI AMMINISTRATORI

Nei limiti di quanto previsto dall'art. 3, comma 2, lett. a) del D. Lgs.112/2017, può essere assegnato, per ogni singolo esercizio o per più esercizi, un compenso ai componenti dell'organo amministrativo; agli stessi può inoltre essere attribuita un'indennità di cessazione di carica, costituibile anche mediante accantonamenti periodici e pure con sistemi assicurativi o previdenziali.

Per quanto non diversamente disposto dal presente statuto, all'organo amministrativo si applicano in quanto compatibili le norme in tema di amministrazione di cui al paragrafo 2

della sezione VI-bis del Capo V del Titolo V del Libro V del codice civile.

Art. 20) RAPPRESENTANZA SOCIALE

La rappresentanza generale della società, attiva e passiva, sostanziale e processuale è attribuita:

- all'Amministratore Unico;
- al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, se nominato, al Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, nonché ai consiglieri di amministrazione delegati nei limiti dei poteri ad essi delegati, nel caso in cui i soci stabiliscano all'atto di nomina che la società sia amministrata esclusivamente in forma collegiale da un Consiglio di Amministrazione;
- a ciascuno degli amministratori, disgiuntamente e/o congiuntamente, in conformità al modello organizzativo prescelto per la gestione della società ai sensi degli artt. 2257 et 2258 c.c..

L'atto di nomina può prevedere limitazioni ai poteri di rappresentanza degli amministratori, da pubblicarsi contestualmente alla nomina stessa.

Art. 21) DIRITTO DI INFORMAZIONE DEI SOCI

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione. I professionisti di cui il socio intende avvalersi dovranno essere iscritti nell'Albo dei Revisori, o nell'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili o nell'Albo degli Avvocati, o in altri albi, elenchi o associazioni professionali.

A tal fine, il socio che intende esercitare i diritti sopra specificati dovrà inviare al Consiglio di Amministrazione comunicazione scritta via fax o mediante raccomandata, indicando il nominativo dei professionisti da cui intende farsi assistere e il loro numero di iscrizione nell'albo professionale.

Gli amministratori dovranno consentire l'esercizio dei diritti indicati entro giorni otto dalla data in cui è pervenuta la richiesta del socio, comunicando per iscritto, entro giorni tre da tale data, il giorno e l'ora in cui si potrà dar inizio all'esercizio dei diritti. L'orario dovrà essere all'interno di quelli normalmente praticati per l'esercizio dell'attività professionale.

Con la medesima comunicazione gli amministratori specificeranno anche chi sarà la persona cui il socio e i suoi professionisti dovranno rivolgersi per accedere alla documentazione o per eventuali richieste.

Il socio richiedente e i suoi professionisti di fiducia dovranno sottoscrivere una dichiarazione di riservatezza in ordine alle informazioni acquisite, nonché una dichiarazione

in cui si obbligano a non divulgare o utilizzare a fini concorrenziali le medesime informazioni.

Al fine di agevolare l'esercizio dei diritti del socio gli amministratori dovranno predisporre un apposito locale in cui rendere reperibile ed analizzabile la documentazione richiesta.

ART. 22) ORGANO DI CONTROLLO

Ai sensi dell'articolo 10 del D. Lgs. 112/2017 il controllo è esercitato da un sindaco unico.

TITOLO V BILANCIO E UTILI

Art. 23) BILANCIO

Gli esercizi sociali si aprono il giorno 1 (uno) gennaio e si chiudono il giorno 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla fine di ciascun esercizio gli amministratori procedono alla formazione del bilancio sociale a norma di legge che dovrà essere presentato per la decisione dei soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio, salva la facoltà di differire tale termine fino a 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio nei casi ed alle condizioni previsti dalla legge.

Entro trenta giorni dalla decisione dei soci di approvazione del bilancio devono essere depositati presso l'ufficio del registro delle imprese copia del bilancio approvato e l'elenco dei soci e degli altri titolari di diritti sulle partecipazioni sociali.

Art. 24) UTILI

Gli utili netti risultanti dal bilancio sono destinati allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio.

E' vietata la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili e avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi e riserve in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori, e altri componenti di organi sociali.

Per distribuzione indiretta di utili si intende quella prevista dall'art. 3, comma 2, del D. Lgs.112/2017.

E' consentita la destinazione di utili a norma dell'articolo 3, comma 3, del D. Lgs.112/2017 nei limiti e con le modalità ivi indicate.

TITOLO VI COINVOLGIMENTO DEI LAVORATORI E DEI DESTINATARI DELLE ATTIVITA'

ART. 25) REGOLAMENTI AZIENDALI

Devono essere predisposti a cura dell'organo amministrativo regolamenti aziendali in cui siano previste forme di coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti direttamente interessati all'attività sociale. I regolamenti verranno sottoposti all'approvazione dell'assemblea con le maggioranze previste dal precedente articolo 15.

Art. 26) MODALITA' DI COINVOLGIMENTO

L'organo amministrativo informa costantemente i lavoratori, gli utenti e gli altri soggetti direttamente interessati all'attività sociale. , delle delibere degli organi sociali che incidono direttamente sulle condizioni di lavoro e sulle qualità dei beni e dei servizi prodotti o scambiati.

Eventuali richieste di chiarimenti o interventi in relazione agli argomenti di cui al comma precedente devono pervenire, tramite gli uffici preposti, all'organo amministrativo, il quale potrà indire apposite riunioni al fine di consultare lavoratori e destinatari delle attività.

I lavoratori o gli utenti possono presentare mozioni volte a richiedere la modifica delle delibere degli organi sociali che incidono direttamente sulle condizioni di lavoro e sulle qualità dei beni e dei servizi prodotti o scambiati.

Qualora le mozioni siano sottoscritte dalla maggioranza dei lavoratori o degli utenti l'organo sociale che ha assunto la delibera di cui si chiede la modifica dovrà essere nuovamente convocato per esaminare le mozioni e deliberare in merito adeguando le delibere, motivando la ragione per la quale ritenga di accogliere parzialmente le indicazioni risultanti dalle mozioni.

TITOLO VII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 27) SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

La società si scioglie nei casi previsti dalla legge.

La liquidazione della società sarà effettuata da uno o più liquidatori.

Gli amministratori, contestualmente all'accertamento della causa di scioglimento, devono convocare l'assemblea dei soci perché deliberi, con le maggioranze previste per le modificazioni dell'atto costitutivo o dei patti sociali su:

- a) il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
- b) la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;
- c) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione; i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione dell'azienda sociale, di rami di essa, ovvero anche di singoli beni o diritti, o blocchi di essi; gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del migliore realizzo.

Esaurita la liquidazione, il patrimonio che residua, dedotto il capitale effettivamente versato dai soci e i dividendi deliberati e non distribuiti nei limiti di cui all'art.3, comma 3, lett. a) D.Lgs.112/2017 è devoluto ad altri enti del Terzo Settore in conformità a quanto previsto nell'art.12, comma 5, D.Lgs.112/2017.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 28) RECAPITO DEI SOCI PER I RAPPORTI SOCIALI E SITO INTERNET SOCIALE.

Ai fini dei presenti patti sociali, tutte le comunicazioni dirette ai singoli soci verranno effettuate utilizzando il domicilio di ciascun socio risultante dal registro delle imprese. Potranno essere altresì effettuate al numero di fax o all'indirizzo di posta elettronica che il socio abbia notificato per iscritto alla società.

Fermo quanto disposto nell'art. 2470, primo comma, c.c., la società potrà istituire, con funzione amministrativa, un Libro dei soci. In tal caso nel libro dei soci devono essere indicati l'indirizzo e, se comunicati, il numero di telefono, il numero di fax e l'indirizzo di posta elettronica.

Ogni successiva modificazione delle indicazioni costituenti recapito ai sensi del presente articolo verrà effettuata mediante comunicazione scritta agli amministratori che provvederanno ad inviarla al registro imprese e ad annotarla nel libro dei soci, se istituito.

Resta a carico di ogni singolo socio la responsabilità per mancata comunicazione delle modificazioni di cui sopra.

La società potrà istituire un sito internet, tramite il quale rendere disponibili ai soci i documenti sociali previsti dalla legge; l'esistenza del sito verrà comunicata dagli amministratori ai soci, unitamente all'eventuale password tramite la quale accedere alla visione della documentazione sociale. Gli amministratori sono obbligati a rendere disponibili ai soci tramite il sito, se creato, tutti i documenti per i quali la legge o lo statuto prevedono il deposito presso la sede o comunque il diritto di visione preventiva dei soci rispetto a decisioni da assumersi ad opera dei soci stessi.

Art. 29) RINVIO

Per quanto non è espressamente contemplato nei presenti patti sociali, valgono le disposizioni del D.Lgs. 112/2017, poi quelle del D.lgs.117/2017 (Codice del Terzo Settore) ed infine, in mancanza e per gli aspetti non disciplinati, le norme del codice civile.ai sensi dell'art. 1, comma 4, D.Lgs.112/2017.

Firmato: Maurizia Squarzi

Firmato: Davide Fiumi

Firmato: Andrea Romboli

Firmato: Marco Maltoni Notaio

17 di 17